

*L'Inpdap ha esteso la contribuzione volontaria anche per incrementare l'assegno previdenziale*

# Tempi supplementari per le pensioni

## *L'autorizzazione decade se non c'è il versamento della quota*

DI NICOLA MONDELLI

**A**ndare in pensione senza aver ancora maturato i requisiti in alcuni casi è possibile. E il dipendente scolastico che deciderà di farlo dovrà attinarsi in questi giorni. I requisiti sono quelli anagrafici e contributivi minimi per il pensionamento di anzianità o di vecchiaia. Chi non li possiede potrà accedere ugualmente al trattamento pensionistico con il ricorso, volendo parafrasare un'espressione frequente in questo periodo, ai tempi supplementari. Ossia all'istituto giuridico della prosecuzione volontaria dei contributi previdenziali.

Le disposizioni in materia di prosecuzione volontaria ai fini pensionistici erano state estese anche agli iscritti ai fondi sostitutivi ed esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria (Inps) dall'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184.

Con tale astensione veniva offerta agli iscritti all'Inpdap, e quindi anche al personale della scuola, la possibilità, nelle ipotesi di interruzione o cessazione dal rapporto di lavoro senza il possesso dei requisiti anagrafici e contributivi minimi richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità, di raggiungere tali requisiti per avere diritto al trattamento pensionistico.

All'indomani dell'entrata in vigore della predetta norma l'Istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell'amministrazione pubblica aveva fornito, con la cir-

colare n. 23 del 10 aprile 1998, chiarimenti sulle disposizioni in materia, chiarimenti tuttora validi, precisando in particolare che:

- la prosecuzione volontaria, nei casi di cessazione dal servizio, poteva essere ammessa solo qualora l'iscritto non avesse maturato i requisiti contributivi minimi congiuntamente a quelli anagrafici richiesti per il pensionamento di vecchiaia o di anzianità;

- in alternativa alla prosecuzione volontaria era comunque consentito il trasferimento dei contributi all'assicurazione generale obbligatoria ai sensi della legge n. 322/1958, ovvero dell'articolo 1 della legge n. 29/1979;

- la prosecuzione volontaria non poteva essere ammessa per i periodi successivi alla data di decorrenza della pensione diretta di vecchiaia, di anzianità o di inabilità;

- l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria poteva essere concessa qualora l'interessato poteva far valere, nel quinquennio precedente l'istanza, almeno 36 contributi mensili di effettiva contribuzione, anche non continuativa, presso l'Inpdap;

- i contributi volontari erano parificati, a tutti gli effetti, ai contributi obbligatori;

- per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo i periodi corrispondenti alla prosecuzione volontaria non concorrevano al raggiungimento dell'anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni, ferma restando la loro valutazione nella determi-

nazione del montante contributivo.

Con la circolare n. 11 del 17 maggio 2006 l'Inpdap ha ora precisato che la facoltà di proseguire volontariamente il versamento contributivo è ammessa non solo per raggiungere il diritto alla pensione ma anche per incrementarne la misura. Ne consegue che la prosecuzione volontaria potrà essere esercitata anche quando l'interessato abbia già maturato sia i requisiti anagrafici sia quelli contributivi minimi previsti per l'accesso alla pensione.

L'autorizzazione alla prosecuzione volontaria, si legge ancora nella circolare n. 11, è un provvedimento che, pur non soggetto ad alcun termine decadenziale, deve necessariamente avere come effetto il versamento del relativo contributo, atteso che solo questo evento garantisce la validità del rapporto assicurativo e, quindi, la permanenza in capo al soggetto dello status di iscritto/assicurato all'Inpdap.

I versamenti volontari devono essere effettuati entro il trimestre successivo cui è riferita la contribuzione, tale termine è perentorio e le somme versate in ritardo verranno rimborsate senza maggiorazioni di interessi, salvo la loro imputazione, a richiesta dell'interessato al trimestre immediatamente precedente la data del pagamento.

Questa chance potrà essere utilizzata anche da chi andrà in pensione dal 1° settembre. (riproduzione riservata)